



## Nota informativa

(depositata presso la COVIP il 28/03/2025)

### Appendice

#### 'Informativa sulla sostenibilità'

FOPEN è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

#### COMPARTO OBBLIGAZIONARIO GARANTITO

(di seguito con le parole "prodotto finanziario" si intende fare riferimento al comparto)

### Non promuove caratteristiche ambientali e/o sociali e non ha come obiettivo investimenti sostenibili



#### I rischi di sostenibilità sono integrati nelle decisioni di investimento che riguardano questo prodotto finanziario?

Il Fondo affida la gestione delle risorse ad intermediari professionali ("gestori") - individuati ad esito di selezione a evidenza pubblica, condotta secondo i criteri previsti dalla normativa di settore (cfr. D.Lgs. 252/2005 art. 6) - stipulando con tali soggetti apposite convenzioni di gestione ("accordi di gestione"), le cui linee di indirizzo disciplinano, tra l'altro, durata, obiettivi, benchmark, limiti d'investimento e di rischio, strutture commissionali, coerenti con gli obiettivi ed i criteri della politica di investimento individuati per ciascun comparto.

Sì

Fopen, al fine di avviare un orientamento alla sostenibilità dei propri investimenti e contenerne il livello di rischio nonché in coerenza con l'art. 6 del Regolamento UE 2019/2088 (di seguito "Regolamento"), si è dotato di una Politica di Sostenibilità (disponibile sul sito web del Fondo al seguente indirizzo <https://www.fondofopen.it/wp-content/uploads/2022/06/FOPEN-Politica-di-Sostenibilita.pdf>) in virtù della quale i suddetti gestori integrano gli aspetti di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG) nell'ambito del processo di valutazione e selezione degli investimenti. A tal riguardo il Fondo verifica la coerenza delle attività dei gestori con la propria Politica di Sostenibilità ed effettua un monitoraggio periodico degli investimenti attraverso la valutazione del rating e dello scoring di sostenibilità degli emittenti e del portafoglio nel suo complesso. Tanto premesso, l'attuale convenzione di gestione per l'investimento delle risorse del comparto garantito prevede altresì l'utilizzo di OICR esclusivamente classificati ex art. 8 e 9 ai sensi del Regolamento UE n. 2088.



#### Questo prodotto finanziario prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità?

No

Il Fondo Pensione Fopen, pur avendo già integrato una serie di controlli periodici diretti a monitorare i rischi di sostenibilità degli investimenti e disponendo di una propria politica di sostenibilità, è classificato come art. 6 ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088. Le attuali convenzioni di gestione recepiscono la politica di sostenibilità del fondo ma non agiscono attivamente, definendo azioni da adottare e obiettivi per i singoli principali effetti negativi. Ad oggi, pertanto, il Fondo dichiara di non considerare i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità ai sensi degli artt. 4 e 7 del Regolamento (UE) 2019/2088, dove "per effetti negativi sulla sostenibilità" si intendono le possibili conseguenze negative derivanti dalle scelte di investimento realizzate in ambito ambiente, sociale e

governance. Essendo classificato come art.6, il Fondo non promuove caratteristiche ambientali o sociali e non individua specifici obiettivi di investimento sostenibile, come definito negli artt. 8 e 9 del Regolamento (UE) 2019/2088 e gli investimenti sottostanti il Fondo Pensione non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili (art 7 Regolamento (UE) 2020/852).

Il Fondo si riserva in ogni caso di considerare in futuro gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, a seguito dell'adozione della normativa secondaria di attuazione dell'articolo 4 del Regolamento SFDR.



**Gli investimenti sottostanti il presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili**

*(dichiarazione resa in conformità all'articolo 7, del regolamento (UE) 2020/852)*

## COMPARTI BILANCIATO OBBLIGAZIONARIO E BILANCIATO AZIONARIO

*(di seguito con le parole "prodotto finanziario" si intende fare riferimento al comparto)*

**Non promuove caratteristiche ambientali e/o sociali**

**e**

**non ha come obiettivo investimenti sostenibili**



**I rischi di sostenibilità sono integrati nelle decisioni di investimento che riguardano questo prodotto finanziario?**

Sì

Il Fondo affida la gestione delle risorse ad intermediari professionali ("gestori") - individuati ad esito di selezione a evidenza pubblica, condotta secondo i criteri previsti dalla normativa di settore (cfr. D.Lgs. 252/2005 art. 6) - stipulando con tali soggetti apposite convenzioni di gestione ("accordi di gestione"), le cui linee di indirizzo disciplinano, tra l'altro, durata, obiettivi, benchmark, limiti d'investimento e di rischio, strutture commissionali, coerenti con gli obiettivi ed i criteri della politica di investimento individuati per ciascun comparto.

Fopen, al fine di avviare un orientamento alla sostenibilità dei propri investimenti e contenerne il livello di rischio nonch  in coerenza con l'art. 6 del Regolamento UE 2019/2088 (di seguito "Regolamento"), si   dotato di una Politica di Sostenibilit  (disponibile sul sito web del Fondo al seguente indirizzo <https://www.fondofopen.it/wp-content/uploads/2022/06/FOPEN-Politica-di-Sostenibilita.pdf>) in virt  della quale i suddetti gestori integrano gli aspetti di sostenibilit  ambientale, sociale e di governance (ESG) nell'ambito del processo di valutazione e selezione degli investimenti. A tal riguardo il Fondo verifica la coerenza delle attivit  dei gestori con la propria Politica di Sostenibilit  ed effettua un monitoraggio periodico degli investimenti attraverso la valutazione del rating e dello scoring di sostenibilit  degli emittenti e del portafoglio nel suo complesso. Con riferimento, invece, agli investimenti in *private assets*, il Fondo monitora l'integrazione dei criteri di sostenibilit  coerentemente alle politiche e/o regolamenti dei singoli FIA presenti in portafoglio.



**Questo prodotto finanziario prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilit ?**

No

Il Fondo Pensione Fopen, pur avendo gi  integrato una serie di controlli periodici diretti a monitorare i rischi di sostenibilit  degli investimenti e disponendo di una propria politica di sostenibilit ,   classificato come art. 6 ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088. Le attuali convenzioni di gestione recepiscono la politica di sostenibilit  del fondo ma non agiscono attivamente, definendo azioni da adottare e obiettivi per i singoli principali effetti negativi. Ad oggi, pertanto, il Fondo dichiara di non considerare i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilit  ai sensi degli artt. 4 e 7 del Regolamento (UE) 2019/2088, dove "per effetti negativi sulla sostenibilit " si intendono le possibili conseguenze negative derivanti dalle scelte di investimento realizzate in ambito ambiente, sociale e governance. Essendo classificato come art.6, il Fondo non promuove caratteristiche ambientali o sociali e non individua specifici obiettivi di investimento sostenibile, come definito negli artt. 8 e 9 del Regolamento (UE) 2019/2088 e gli investimenti sottostanti il Fondo Pensione non tengono conto dei criteri dell'UE per le attivit  economiche ecosostenibili (art 7 Regolamento (UE) 2020/852).

Il Fondo si riserva in ogni caso di considerare in futuro gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilit , a seguito dell'adozione della normativa secondaria di attuazione dell'articolo 4 del Regolamento SFDR.



**Gli investimenti sottostanti il presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell'UE per le attivit  economiche ecosostenibili**

*(dichiarazione resa in conformit  all'articolo 7, del regolamento (UE) 2020/852)*

## NOTA METODOLOGICA PER IL CALCOLO DELL'INDICATORE SINTETICO DEI COSTI

L'“indicatore sintetico dei costi” è volto a fornire una rappresentazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo nella fase di accumulo della prestazione previdenziale, esprimendo l'incidenza percentuale annua dei costi sulla posizione individuale dell'iscritto.

Il calcolo è effettuato facendo riferimento allo sviluppo nel tempo della posizione individuale di un aderente-tipo che effettua un versamento contributivo annuo di 2.500 euro (versati in unica soluzione all'inizio di ogni anno). I versamenti sono rivalutati ad un tasso di rendimento costante, fissato, in fase di prima applicazione, nella misura del 4 per cento annuo. L'indicatore viene calcolato con riferimento a differenti ipotesi di permanenza nella forma pensionistica complementare, in particolare 2 anni, 5 anni, 10 anni e 35 anni, ed è dato dalla differenza tra:

- a) il tasso interno di rendimento determinato sui flussi di cassa relativi a un piano di investimento, avente le caratteristiche sopra descritte, per il quale, per ipotesi, non sono previsti oneri (di seguito indicato come RT);
- b) il tasso interno di rendimento determinato sui flussi di cassa relativi ad un piano di investimento analogo, considerando i costi di adesione e gli altri costi previsti durante la fase di accumulo ad eccezione del prelievo fiscale (di seguito indicato come RN).

L'indicatore, di seguito definito CT, è pertanto calcolato come  $(RT - RN)$ .

Nel calcolo di RN vengono quindi considerati tutte le spese e gli oneri gravanti, direttamente o indirettamente, sull'iscritto (con l'eccezione del prelievo fiscale), nel rispetto di quanto di seguito indicato.

Per quanto riguarda i costi relativi all'esercizio di prerogative individuali, viene considerato unicamente il costo del trasferimento. Tale costo non è tuttavia incluso nel calcolo dell'indicatore relativo al 35esimo anno di partecipazione, assunto quale anno di pensionamento.

Tra gli oneri indirettamente a carico dell'iscritto vengono ricompresi anche, sotto forma di stima, eventuali oneri gravanti sul patrimonio della forma pensionistica ma che risultino determinabili soltanto a consuntivo. Nell'effettuare la stima si tiene conto dei dati a consuntivo riportati nei conti economici relativi agli esercizi precedenti e dei fattori che inducano a prevedere una diversa incidenza delle spese amministrative per il futuro.

Restano in ogni caso esclusi i costi relativi a eventuali commissioni di incentivo e a commissioni di negoziazione nonché, più in generale, quelli che presentano carattere di eccezionalità o sono comunque collegati a eventi o situazioni non prevedibili a priori (ad esempio, le spese legali e giudiziarie).

Con riferimento ai prodotti PIP, nel caso in cui siano garantite maggiorazioni delle prestazioni alla scadenza del contratto (bonus a scadenza) o a ricorrenze prestabilite (bonus periodici), tali bonus vengono considerati nel calcolo come maggiorazione della prestazione e determineranno pertanto una diminuzione dei costi fino a quel momento sostenuti. Qualora l'adesione alla forma pensionistica preveda il pagamento di premi per coperture di puro rischio ad adesione obbligatoria (anche se riferiti a prestazioni accessorie), ovvero per garanzie di risultato, pure tali componenti devono essere considerate nel calcolo del tasso di rendimento RN.

In questo caso è necessario calcolare anche il tasso interno di rendimento RL derivante dai flussi di cassa relativi all'investimento che considera solo queste componenti e non anche gli altri costi sostenuti all'atto dell'adesione o durante la fase di accumulo, al fine di presentare una scomposizione dell'indicatore in:

- una prima parte, di seguito CA, relativa alle coperture di puro rischio e garanzie di risultato, calcolata come differenza tra il tasso di rendimento RT e il tasso di rendimento RL;
- una seconda parte, di seguito CG, relativa più strettamente agli oneri di amministrazione e gestione, calcolata come differenza tra il tasso di rendimento RL e il tasso di rendimento RN.

Con riferimento alla parte definita come CA viene inoltre presentata un'ulteriore scomposizione per singole coperture assicurative; qualora, tuttavia, tale ulteriore scomposizione non sia tecnicamente possibile, tali coperture vengono comunque indicate separatamente nella tavola relativa all'indicatore sintetico presentata nella Nota informativa, mentre il relativo costo viene presentato in forma aggregata.

In presenza di garanzie di tipo assicurativo o finanziario con riferimento alle quali non sia scorponabile la relativa parte di costo, neanche mediante procedimento di stima, le stesse vengono considerate nell'ambito della componente definita CG (oppure dell'indicatore totale CT, nel caso in cui non si proceda al calcolo di CG). In tal caso, nella tavola relativa all'indicatore sintetico presentata nella Nota informativa, a tali garanzie verrà data evidenza a livello descrittivo, come componenti separate di CG (ovvero CT).

Misura	Modalità di calcolo
CT	RT – RN ovvero CA + CG
CA	RT – RL
CG	RL – RN
RT	Tasso interno di rendimento determinato sui flussi di cassa relativi all'investimento tipo, sotto l'ipotesi che non siano previsti oneri.
RL	Tasso interno di rendimento determinato sui flussi di cassa relativi all'investimento tipo, considerando solamente i costi sostenuti per il pagamento dei premi per coperture di puro rischio, anche se riferiti a prestazioni complementari e/o accessorie, purché ad adesione obbligatoria, ovvero per garanzie di risultato.
RN	Tasso interno di rendimento determinato sui flussi di cassa relativi all'investimento tipo, considerando tutti i costi previsti per l'adesione e durante la fase di accumulo, ad eccezione del prelievo fiscale, nonché quelli relativi al pagamento di premi per coperture di puro rischio e per garanzie di risultato che rientrano nel calcolo di RL.

L'indicatore sintetico viene calcolato separatamente con riferimento a ciascun comparto / fondo interno / OICR / gestione interna separata e a ciascuna combinazione predefinita degli stessi.

Infine, se è prevista una differenziazione dei costi in base all'assunzione di rischi assicurativi, l'indicatore è calcolato separatamente con riferimento a figure-tipo che maggiormente evidenziano le differenze tra tali costi. A fini di comparabilità, tra le figure-tipo presentate va in ogni caso considerato un iscritto maschio di 30 anni di età.

## NOTA METODOLOGICA PER IL CALCOLO STANDARDIZZATO DEL RENDIMENTO DEL BENCHMARK AL NETTO DELLA TASSAZIONE

Al fine di rappresentare in modo omogeneo il rendimento del benchmark utilizzato dalle forme pensionistiche complementari per il confronto dei risultati della gestione, si forniscono le istruzioni per il calcolo standardizzato del rendimento al netto della tassazione.

Il procedimento di calcolo del rendimento del benchmark al netto della tassazione (RBNT) è così individuato:

- il rendimento del benchmark al netto della tassazione (RBNT) è determinato applicando al rendimento lordo *RBLT* un fattore di nettizzazione  $c = (1 - \tau)$ , dove  $\tau$  dipende dall'aliquota fiscale tempo per tempo vigente, secondo la seguente formula:  $RBNT = RBLT \times c$ ;

- il fattore di nettizzazione "c" è pari a:

i) per gli anni precedenti al 2014:  $(1 - 0,11)$ , corrispondente a un'aliquota  $\tau$  dell'11 per cento;

ii) per l'anno 2014:  $(1 - 0,115)$ , corrispondente a un'aliquota  $\tau$  dell'11,5 per cento;<sup>1</sup>

iii) dal 1° gennaio 2015:  $(1 - (0,125 \times wts + 0,2 \times (1 - wts)))$ , dove *wts* è la quota del portafoglio del benchmark investita direttamente e tramite OICR in titoli del debito pubblico ed equiparati così come individuati dalla normativa vigente; 0,125 e 0,2 corrispondono alle aliquote fiscali applicate, rispettivamente, ai titoli pubblici ed equiparati e ai restanti strumenti finanziari (ad esempio, nell'ipotesi di una quota di titoli pubblici ed equiparati detenuti direttamente e indirettamente pari al 50 per cento del portafoglio, il fattore di correzione fiscale sarà pari a:  $c = (1 - 0,1625)$ );<sup>1</sup>

- la verifica della quota dei titoli pubblici ed equiparati presa a riferimento per il calcolo del fattore di nettizzazione è effettuata alla fine dell'anno T-1, sulla base della composizione del paniere costituente il benchmark rilevata alla stessa data. Così determinato, il fattore di correzione fiscale dovrà essere utilizzato per tutto l'anno T;

- nel caso di benchmark costituito da più indicatori, il fattore di nettizzazione si applica al rendimento di ciascun indicatore elementare; così operando, il rendimento netto del benchmark sarà pari al rendimento netto di ciascun indicatore ponderato per il rispettivo peso sul portafoglio benchmark complessivo;

- nel caso venga utilizzato come parametro di riferimento la rivalutazione del TFR, il fattore di nettizzazione si determina tenendo conto della relativa aliquota fiscale tempo per tempo vigente (ad esempio dal gennaio 2015 il fattore di nettizzazione è pari allo 0,83, corrispondente ad un'aliquota  $\tau$  del 17 per cento);

- nel caso di variazioni in corso d'anno per via dell'avvio di un nuovo prodotto o di una modifica del benchmark, la data di riferimento per la determinazione della quota di titoli pubblici ed equiparati è quella di entrata in vigore dell'offerta o dell'aggiornamento della nota informativa.

---

<sup>1</sup> In analogia con le indicazioni fornite nella Circolare COVIP del 9 gennaio 2015, tale fattore di nettizzazione si applica per il 2014 ai rendimenti dei *benchmark* delle forme pensionistiche che adottano il sistema di valorizzazione in quote; per il solo anno 2015, in analogia con quanto previsto per i rendimenti delle forme pensionistiche, il fattore di nettizzazione calcolato secondo il procedimento di cui al punto sub iii) tiene conto dell'incremento della tassazione sui rendimenti maturati nell'anno 2014 ai sensi della Legge 190/2014. Per le forme pensionistiche che non adottano il sistema di valorizzazione in quote, è anticipato già al 2014 il fattore di nettizzazione del *benchmark* calcolato secondo il procedimento previsto al punto sub iii).

